

Alessandra Pradisi, il relatore consigliere Massimo Balestieri, il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Claudio Mori, l'avv. Barbara Battistella per Roma Capitale e l'avv. Matteo Morosetti per l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato a seguito della sentenza n. ---/----- della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, la Procura regionale ha riassunto il giudizio di conto iscritto al n. ---- e ha richiamato la relazione n. --- depositata presso la Segreteria della Sezione il 25/07/2022, con cui il magistrato relatore ha riferito sul conto giudiziale depositato il 16/12/2021 e iscritto al n. ----, relativo alla gestione per l'esercizio 2019 dell'imposta di soggiorno.

La Procura regionale ha rilevato che nella suddetta relazione erano esposte diverse irregolarità ed era stato quantificato il debito, pari ad euro 109.386,00, a carico dell'agente contabile. Con la sentenza n. ---/----- la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio dichiarava il difetto di giurisdizione, ma la sentenza n. ---/----- della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello

ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rimettendo gli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 199, comma 2 c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Alla luce di quanto precede, la Procura regionale ha, quindi, chiesto la condanna della **X X**, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del comune di Roma, della somma da determinare fino alla concorrenza di euro 109.386,00 (danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno), oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia.

2. Con decreto presidenziale del 2/07/2024 è stata fissata l'udienza del 5/12/2024 per la discussione del giudizio.

3. Con comparsa di costituzione depositata nell'interesse della **X X**, la difesa ha rappresentato che *"in data 31 ottobre 2024 la Società ha provveduto a versare al Comune di Roma la somma di euro 89.386,00, in modo da regolarizzare la propria posizione debitoria"*.

Ha, quindi, rilevato che sussiste l'obbligo di discarico ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c., in quanto la Procura regionale ha prospettato un

ammancio di € 109.386,00, di cui € 20.000,00 versati tra il settembre e il novembre 2021 e la restante somma di € 89.386,00 in data 31/10/2024. In subordine ha chiesto la cessata materia del contendere. Ha così concluso chiedendo: *"- il discarico della **X X** o, in subordine, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; - la compensazione tra le parti delle spese, diritti ed onorari di giudizio".*

4. Con memoria di costituzione depositata nell'interesse di Roma Capitale, la difesa ha rilevato che le somme complessivamente versate dall'agente contabile corrispondono integralmente all'ammontare del debito, evidenziando il venir meno dell'interesse ad agire.

5. All'udienza pubblica odierna, il pubblico ministero si è opposto alla richiesta dell'agente contabile di estinzione del giudizio, chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto e la condanna dell'agente contabile al pagamento di euro 16.184,39, in ragione del versamento tardivo di quanto riscosso, con la condanna alle spese del giudizio e la difesa di Roma Capitale si è associata alle suddette conclusioni; la difesa dell'agente

contabile ha, invece, insistito per il discarico con la compensazione delle spese.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza n. ---/---- della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello quanto alla giurisdizione e, nel merito, rileva che l'agente contabile ha integralmente soddisfatto in corso di causa il debito verso Roma Capitale relativo all'imposta di soggiorno esercizio 2019 pari a € 109.386,00, debito per il quale il magistrato istruttore aveva chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c., chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto e di condannare l'agente contabile *"al riversamento del debito residuo pari ad euro 109.386,00, corrispondente all'importo che l'agente contabile non appare aver riversato, pur avendolo riscosso a titolo di imposta di soggiorno"* (Relazione d'irregolarità n. 146/2022).

2. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene, quindi, di non poter accogliere le conclusioni formulate in udienza dalla Procura regionale.

Pertanto, il Collegio è dell'avviso che, ai sensi dell'art. 149, comma 2, c.g.c., occorra dichiarare il discarico dell'agente contabile, avendo questi provveduto a saldare il debito contestato nella relazione di discarico.

Le spese di giudizio, anche d'appello, da versare allo Stato sono, però, a carico dell'agente contabile in quanto questi ha provveduto al pagamento in corso di causa, nulla, invece, per le spese legali per l'intervento del terzo, trattandosi di intervento adesivo alle ragioni della Procura regionale.

La Segreteria della Sezione provvederà alla liquidazione delle spese di giudizio, anche dell'appello, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. ----- del registro di segreteria nell'anno 2022 relativo al conto giudiziale n. ----- - Comune di Roma Capitale - Imposta di Soggiorno - Esercizio 01/01/2019 - 31/12/2019 - agente contabile **X X**:

- dichiara il discarico dell'agente contabile, con condanna alle spese di giudizio, anche d'appello, a favore dello Stato da liquidare a cura della Segreteria della Sezione con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
- nulla per le spese legali del terzo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la

Segreteria della Sezione applicherà la disposizione
di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs.

30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti
di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
dicembre 2024.

L'Estensore

Massimo Balestieri

f.to digitalmente

Il Presidente

Tommaso Miele

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 marzo 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio,
sino a questa decisione, si liquidano in € **409,18 (quattrocentonove/18)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente